Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **629**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 77, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodi nucleari di analisi tecnologiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **630**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-amministrativo del corso di laurea in scienze politiche, è aggiunto il seguente insegnamento:

diritto amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **631**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57 e nella tabella *G*, all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto costituzionale italiano e comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1983
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1983, n. **632**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1983, n. **633**.

Prelevamento di L. 4.056.608.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 è autorizzato il prelevamento, in termini di competenza e di cassa, di complessive L. 4.056.608.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 3813. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	250.000.000
Cap. 3846. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	100.000.000
Cap. 3848. — Manutenzione, noleggio, ecc.	»	100.000.000
Cap. 3849. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	300.000.000
Cap. 3983. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	3.000.000
Cap. 3984. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	12.000.000
Cap. 4025. — Fitto di locali, ecc.	»	41.608.000
	L.	806.608.000

Ministero delle finanze:

Cap. 4604. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	100.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	L.	5.000.000
Cap. 2004. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	750.000.000
Cap. 2005. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	50.000.000
Cap. 2007. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. 2008. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	425.000.000
	L.	2.230.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1107. — Spese di rappresentanza ai prefetti	L.	80.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	10.000.000
Cap. 1018. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	15.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	»	5.000.000
	L.	30.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1097. — Fitto di locali, ecc.	L.	790.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1052. — Spese di rappresentanza . . .	L.	20.000.000
Totale complessivo . .	L.	4.056.608.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1983

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1983
Registro n. 46 *Tesoro, foglio n.* 42

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 novembre 1983.

Disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale dei regolamenti (CEE) n. 1210/83 del Consiglio e n. 1928/83 della commissione che prevedono la distribuzione da parte degli Stati membri di un contributo per sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1210/83 del Consiglio del 17 maggio 1983, che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1982-83;

Visto il regolamento (CEE) n. 1928/83 della commissione del 13 luglio 1983, che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) n. 1210/83 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e in particolare l'art. 3;

Considerato che occorre emanare le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle citate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte;

Considerato che l'art. 1 del regolamento (CEE) numero 1928/83 demanda agli Stati membri l'individuazione dei piccoli produttori di latte che possono beneficiare del contributo comunitario, fissandone i criteri;

Ritenuto che, in relazione alla situazione produttiva nazionale dello specifico settore possono considerarsi piccoli produttori di latte coloro che non possiedono più di venti vacche da latte;

Ritenuto, altresì, di avvalersi della facoltà concessa all'art. 1, punto 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1928/83, limitando l'erogazione del contributo comunitario a quei produttori assoggettati al pagamento del prelievo di corresponsabilità e che possiedono almeno cinque vacche da latte, numero di capi minimo atto a fornire al produttore un reddito significativo dall'attività di allevamento;

Vista la decisione della commissione con la quale sono state approvate le disposizioni da adottare nel territorio nazionale per la ripartizione, tra i piccoli produttori di latte, dell'importo di cui al succitato regolamento (CEE) n. 1928/83;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dei regolamenti comunitari citati in premessa e del presente decreto possono beneficiare del contributo comunitario i piccoli produttori la cui azienda sia ubicata nel territorio nazionale, i quali possiedano almeno cinque e non più di venti vacche da latte e siano sottoposti agli obblighi previsti dal decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426.

Art. 2.

All'erogazione del contributo comunitario ai produttori, di cui al precedente art. 1, provvederà l'A.I.M.A. ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610, fissando con proprio decreto le modalità e i termini di presentazione delle domande ed ogni altro adempimento di spettanza dei richiedenti.

Per usufruire del contributo comunitario i richiedenti dovranno allegare alla domanda un'attestazione rilasciata dalle imprese alle quali consegnano il latte, da cui risulti che il latte da loro prodotto e consegnato è stato

assoggettato al prelievo di corresponsabilità ai sensi del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978.

L'attestazione di cui al precedente comma può essere sostituita da documentazione commerciale idonea a dimostrare che il latte prodotto e consegnato dal richiedente è stato assoggettato al prelievo.

Le domande potranno essere presentate dai produttori individualmente o tramite associazioni di produttori riconosciute.

Art. 3.

L'importo di 13,4 milioni di ECU assegnato allo Stato italiano dal regolamento (CEE) n. 1210/83 sarà ripartito dall'A.I.M.A. tra gli aventi diritto sulla base delle domande regolarmente presentate entro i termini prescritti.

L'A.I.M.A. provvederà a suddividere l'intero ammontare del contributo per il numero delle vacche per le quali risulti accertato il diritto al beneficio, portando a conoscenza degli interessati l'importo unitario del contributo mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(6071)

DECRETO 3 novembre 1983.

Fissazione del periodo in cui debbono essere offerti all'A.I.M.A. i prodotti relativi alle distillazioni preventiva e di buon fine di cui rispettivamente ai regolamenti (CEE) della commissione n. 2499/82 e n. 311/83 ed ai regolamenti (CEE) della commissione n. 2290/82 e n. 2291/82.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visti i decreti-legge 11 maggio 1983, n. 176 e 11 luglio 1983, n. 317, con i quali sono state emanate misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria, per il contenimento della spesa pubblica e disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione ed — in particolare — sono state prorogate le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 18 luglio 1980, n. 338;

Visto l'art. 25, punto quattro, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, con il quale vengono ulteriormente prorogate le suddette disposizioni;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed in particolare l'art. 1;

Considerato che per dare la massima efficacia alle operazioni relative alla distillazione di « buon fine » di cui ai regolamenti (CEE) della commissione numero 2290/82 e n. 2291/82 ed alla distillazione preventiva di cui ai regolamenti (CEE) della commissione n. 2499/82 e n. 311/83 è opportuno indicare la data entro la quale i prodotti ottenuti dalle distillazioni medesime possono essere offerti all'organismo di intervento;

In attesa delle decisioni che saranno adottate dal CIPAA in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi di cui alla citata legge n. 610 del 14 agosto 1982;

Decreta:

Articolo unico

I prodotti relativi alle distillazioni preventiva e di buon fine di cui rispettivamente ai regolamenti (CEE) della commissione n. 2499/82 e n. 311/83 ed ai regolamenti (CEE) della commissione n. 2290/82 e numero 2291/82 debbono essere offerti all'A.I.M.A. entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro della sanità
DEGAN

(6072)

DECRETO 3 novembre 1983.

Conferma del decreto ministeriale 3 agosto 1983, con il quale sono stati determinati i prezzi di acquisto, le caratteristiche qualitative e i quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino da tavola acquistabili dall'A.I.M.A. in applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visti i decreti-legge 11 maggio 1983, n. 176 e 11 luglio 1983, n. 317, con i quali sono state emanate misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria, per il contenimento della spesa pubblica e disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione ed — in particolare — sono state prorogate le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 18 luglio 1980, n. 338;

Visto l'art. 25, punto quattro, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, con il quale sono state ulteriormente prorogate le suddette disposizioni;

Visto il proprio decreto datato 3 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 1° settembre 1983, con il quale sono stati determinati i prezzi di acquisto, le caratteristiche qualitative e i quantitativi dei pro-

dotti ottenuti dalla distillazione del vino da tavola acquistabili dall'A.I.M.A. in applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, prorogato dal decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317;

Considerato che sussiste tuttora la necessità di procedere all'acquisto dei prodotti ottenuti dalla distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 546/83 del 9 marzo 1983 relativo alla « distillazione di vino da tavola a norma dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 »;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale del 3 agosto 1983 citato nelle premesse è confermato.

Roma, addì 3 novembre 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro della sanità
DEGAN

(6070)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 ottobre 1983.

Assoggettamento della S.p.a. S.T.P. - Società tipografica piemontese, in Torino, alla procedura d'amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 1° ottobre 1983, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. S.T.P. - Società tipografica piemontese, con sede in Torino, corso Tazzoli n. 195, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, è autorizzata per anni due la continuazione dello esercizio d'impresa ed è nominato commissario il professor Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. S.T.P. - Società tipografica piemontese, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, per preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e per autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. S.T.P. - Società tipografica piemontese, con sede in Torino, corso Tazzoli n. 195, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6073)

DECRETO 31 ottobre 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Pantanella, in Roma, alla procedura d'amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 25 ottobre 1983, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Pantanella, con sede in Roma, via Casilina, 5, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Pantanella,

quale società collegata con la S.p.a. Genghini, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Pantanella, con sede in Roma, via Casilina, 5, collegata con la S.p.a. Genghini, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6074)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **634.**

Assegnazione di dieci posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, dieci posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria . . . posti 1
dipartimento di studi geoeconomico, statistico, storico per l'analisi regionale . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terza clinica chirurgica (per le esigenze della cattedra di semeiotica chirurgica) . . . . » 1
istituto di clinica oculistica (prima cattedra) . . . . » 2
istituto di clinica odontoiatrica (seconda cattedra) . . . . » 1
istituto di clinica psichiatrica . . . . . » 1
istituto di clinica pediatrica (per le esigenze del centro di fisiopatologia respiratoria) . . . . » 2
istituto di malattie infettive . . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1983
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 45

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica al testo aggiornato del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429: « Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria ». (Testo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 52 del 23 febbraio 1983).

Nel testo aggiornato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nell'art. 2, comma [1], numero 2), dove è scritto: « ... la pena si *aplica*... », leggasi: « ...la pena si *applica*... »;

nell'art. 4, comma [1], numero 6), dove è scritto: « ... compensi o altre somme *soggette*... », leggasi: « compensi o altre somme *soggetti*... »;

nell'art. 7, comma [2], dove è scritto: « ... la sospensione *dell'*esercizio... », leggasi: « ... la sospensione *dall'*esercizio... »;

nell'art. 32, comma [1], dove è scritto: « Le *disposizioni* integrative... », leggasi: « Le *dichiarazioni* integrative... ».

Va tenuto, inoltre, presente che, per effetto dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 (convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27), i termini previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), che scadevano il 30 novembre 1982 e successivamente prorogati al 15 dicembre 1982 con il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, sono stati ulteriormente differiti al 15 marzo 1983.

(6007)

Nomina di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 Di Palo Alfonso, nato a Gravina il 9 gennaio 1934 e residente in Matera, è stato nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 25 maggio 1978.

(6042)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Staderini di Pomezia (Roma), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Staderini di Pomezia (Roma), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plastofer, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.A.T.M.E. S.p.a. - Fabbriche apparecchiature telefoniche e materiale elettrico brevetti Ericcson, con sede legale in Roma e stabilimenti a Catania, Napoli, Palermo, Roma, Venezia e Mestre, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.A.T.M.E. S.p.a. - Fabbriche apparecchiature telefoniche e materiale elettrico brevetti Ericcson, con sede legale in Roma e stabilimenti a Catania, Napoli, Palermo, Roma, Venezia e Mestre, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Fine, stabilimento Edilcarani di Sassuolo (Modena), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Fine, stabilimento Edilcarani di Sassuolo (Modena), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saic Casati, con sede e stabilimento in San Martino Siccomaro (Pavia), è prolungata al 29 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cartiere di Verona S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Verona e S. Bellunese (Belluno), è prolungata al 9 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sival, con sede e stabilimento in Sannazzaro de' Burgundi e Dorno (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 15 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimenti di Verzuolo, Corsico, Treviso, Luco di Vicenza, Germagnano, Mantova, Ferrara, Barletta, sede amministrativa di S. Mauro Torinese ed uffici distaccati di Roma e Cologno Monzese, depositi di Corsico e Napoli, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, con sede legale in Genova, ora Nuova Italsider, con sede legale in Genova, unità mineraria Isola d'Elba (Livorno), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6064)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. del gruppo Montedison operanti in Lombardia: Farmitalia Carlo Erba, Vedril, Vinavil, Datamont, Tecnimont, Sipa, Rol, Selm, Neofil, Sibit, Carlo Erba strumentazione, Merak, istituto G. Donegani, Montedison Eslon, Vetem, Italbonder, Società italiana poliestere, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnitub italiana, con sede in Milano e stabilimento in Podenzano (Piacenza), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° aprile 1983 al 31 dicembre 1983.

(6081)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e paramedico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 6, in Larino:

un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno);
un posto di assistente di radiologia (area funzionale di medicina) (a tempo pieno);
un posto di assistente di medicina (area funzionale di medicina) (a tempo pieno);
un posto di assistente di anestesia (area funzionale di chirurgia) (a tempo pieno);
un posto di assistente di psichiatria (area funzionale di medicina) (a tempo pieno);
undici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Unità sanitaria locale n. 7, in Termoli:

un posto di assistente oculista (area funzionale di chirurgia) (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Campobasso.

(436/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 49, IN BORGOSESIA

Concorso a tre posti di capo sala

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(438/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 304 del 5 novembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in Padova: Proroga della scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto livello VIII.

Fondazione clinica del lavoro - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Pavia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente presso il servizio di radiologia e terapia fisica del centro di Pavia.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1983, n. **25**.

Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari nell'ambito delle unità sanitarie locali della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Finalità

La presente legge detta norme per l'esercizio delle funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, nonché per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.

Art. 2.

Competenze della Regione

La Regione provvede alla programmazione, coordinamento e verifica delle funzioni in materia veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive programmatiche regionali.

In particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone i piani sanitari regionali attinenti al servizio veterinario e ne coordina la corretta applicazione;

b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi al servizio veterinario regionale;

c) riceve dalle unità sanitarie locali le denuncie delle malattie infettive e diffusive degli animali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per i conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal terzo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) predispone i programmi regionali per l'esecuzione dei piani di profilassi e risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;

e) programma, sulla base di particolari esigenze locali e/o su richiesta delle unità sanitarie locali l'attuazione di piani di profilassi delle malattie infettive degli animali e di risanamento degli allevamenti, ancorché non previsti dalla vigente normativa dello Stato;

f) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario regionale da trasmettere ai competenti organi dello Stato;

g) provvede all'approvvigionamento ed organizza la distribuzione di sieri e vaccini necessari per le profilassi obbligatorie;

h) promuove corsi di aggiornamento professionale in materia veterinaria.

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, nelle materie indicate nel presente articolo, è espletata dal servizio regionale di cui alla lettera *d*) del primo e secondo comma dell'art. 35 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, attraverso i suoi settori centrali e periferici, che può avvalersi dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali, di concerto con i comuni interessati.

Art. 3.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate

dall'ufficio del veterinario provinciale e dei veterinari comunali e consortili, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti della fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

9) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;

10) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;

11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;

13) l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zooiatrica, nonché la vigilanza sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;

14) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

15) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

16) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione.

Alle funzioni di cui al comma precedente sono da aggiungere le funzioni indicate nell'art. 7, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai comuni dalla legge dello Stato e della Regione.

I comuni destinatari della subdelega trasmettono alla giunta regionale:

a) una relazione sull'andamento delle funzioni subdelegate contemporaneamente alla trasmissione della relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze manifestatesi in corso di esercizio prevista dal quarto comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) informazioni e dati richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate ai sensi della presente legge.

Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dai comuni in conformità delle direttive impartite dalla giunta regionale assessorato sanità.

In caso di ritardo ingiustificato o di omissione nella emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni subdelegate, la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentito il comune e l'unità sanitaria locale interessata, provvede in sostituzione per l'emanazione del singolo atto.

Art. 4.

Attribuzioni del servizio veterinario

L'attività istruttoria, di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente è attribuita al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale, attraverso il proprio regolamento, assicura le idonee modalità di coordinamento con gli altri settori, presidi e servizi.

Il veterinario responsabile del servizio veterinario nominato dal comitato di gestione della unità sanitaria locale e scelto tra i veterinari dirigenti delle due aree funzionali di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, così come specificato dal successivo art. 10 della presente legge, in particolare:

a) propone al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 5 e, in caso di urgenza, procede ad interventi temporanei in ordine tecnico-professionale;

b) organizza le attività veterinarie di primo livello e di pronto intervento;

c) informa il dirigente del servizio ecologia, igiene e profilassi sull'andamento delle zoonosi ed informa altresì i dirigenti degli altri servizi su quanto rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni possa interessare i medesimi nell'ambito delle unità sanitarie locali;

d) informa il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale delle attività istruttorie espletate a norma dei successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.

Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il sindaco adotta, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale o consorziale, con esclusione di quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, riservati alla competenza della Regione, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

A tal fine, l'unità sanitaria locale, nello stabilire la organizzazione dei servizi e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

Il sindaco della città di Napoli, comprendente più unità sanitarie locali, è facultato ad avvalersi, attraverso un apposito servizio di coordinamento, di personale messo a disposizione delle unità sanitarie locali della stessa città di Napoli.

Art. 6.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti (*art.* 32 *legge n.* 833/78)

Al presidente della giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il teritorio di più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dalle competenti strutture regionali che possono avvalersi della collaborazione dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali interessate.

L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci dei comuni interessati.

In caso di inadempienza il presidente della giunta regionale provvede attraverso la nomina di un commissario *ad acta.*

Art. 7.

Attività nell'interesse di privati

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, espletati a favore di privati da presidi, servizi e strutture delle unità sanitarie locali, sono stabilite dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, sentiti gli ordini provinciali dei veterinari.

Le tariffe sono soggette a revisione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

I proventi relativi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 69, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

Attività ispettiva di vigilanza e di controllo

L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo, è diretta dal dirigente del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Nell'ambito di attribuzioni conferitegli dalla legge limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettive, di vigilanza e di controllo svolge funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Nelle materie riservate alla competenza regionale, l'attività ispettiva di cui ai precedenti commi, viene esercitata dal competente servizio, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.

Art. 9.

Commissioni, collegi e comitati

Nelle commissioni, comitati e collegi previsti dalla vigente legislazione i veterinari provinciali ed i veterinari comunali e consortili sono sostituiti da veterinari competenti in materia dipendenti dalla unità sanitarie locali interessate.

Fino al riordino della materia con legge, le commissioni, i comitati e i collegi provinciali operano presso l'unità sanitaria locale in cui è compreso il capoluogo di provincia ed hanno competenza per tutto il territorio provinciale.

Per la provincia di Napoli le commissioni, i comitati e i collegi competenti per tutto il territorio provinciale operano presso unità sanitarie locali comprese nel comune di Napoli, individuate dall'assemblea generale.

Nelle commissioni di cui al precedente comma i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti da corrispondente personale delle unità sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le designazioni del personale delle unità sanitarie locali negli organi collegiali di cui ai precedenti commi nonché la nomina di commissioni, comitati e collegi già demandata ai veterinari provinciali sono effettuate dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente, anche in relazione a quanto previsto al secondo comma del presente articolo. Nel caso di commissioni, comitati e collegi operanti a livello provinciale, il comitato di gestione provvede d'intesa con le altre unità sanitarie locali interessate.

Nelle commissioni regionali il veterinario provinciale è sostituito da un funzionario della Regione o da un veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario designato dalla giunta regionale.

Capo II

RIORDINO DEI SERVIZI VETERINARI

Art. 10.

Organizzazione del servizio veterinario

Il servizio veterinario è articolato nelle seguenti aree funzionali nell'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1979, n. 34, o in ambito territoriale più ampio, limitatamente alle città nelle quali sono state istituite più unità sanitarie locali:

a) area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria, programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario, relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni, vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale, igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente, controllo e vigilanza sulla riproduzione animale, vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori, ispezione, vigilanza e controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario, vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento, educazione e propaganda veterinaria, vigilanza sull'assistenza zooiatrica, relativi accertamenti e certificazioni;

b) area funzionale controllo igienico sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazione.

L'unità sanitaria locale nel proprio regolamento stabilisce norme atte a garantire l'autonomia delle attività di cui al comma precedente rispetto alle altre attività, tenendo conto che ai veterinari addetti a ciascuna di tale attività, a qualsiasi livello essi operino, non possono essere attribuite funzioni diverse da quelle di competenza del proprio ambito di attività.

Art. 11.

Distretti veterinari di base

Nell'ambito dell'unità sanitaria locale il servizio veterinario di base è articolato in distretti veterinari di base, nei quali vengono svolte le seguenti attività:

a) esecuzione dei trattamenti immunizzanti, delle prove diagnostiche e del prelevamento dei campioni in relazione ai piani di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) accertamenti sullo stato sanitario degli allevamenti e dei singoli animali in relazione alle forme morbose indicate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive aggiunte e modificazioni;

c) applicazione dei provvedimenti in materia veterinaria previsti dalla normativa vigente;

d) ispezione, vigilanza, controllo e prelievo di campioni di alimenti di origine animale nei luoghi di produzione, preparazione, trasformazione, deposito, commercio, distribuzione e somministrazione;

e) vigilanza sull'alimentazione degli animali, sui mangimi e integratori e sull'impiego dei farmaci per uso veterinario e prelievo di campioni;

f) vigilanza sulla riproduzione animale;

g) assistenza zooiatrica.

L'unità sanitaria locale, qualora per esigenze di servizio non possa provvedere con propri veterinari all'assistenza zooiatrica, stipula apposita convenzione con veterinari liberi professionisti ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce l'ambito territoriale dei distretti veterinari di base tenendo conto dei parametri indicati dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del piano sanitario regionale. Il veterinario responsabile del distretto veterinario di base, fa capo, sotto il profilo tecnico funzionale ed organizzativo, al dirigente dell'area funzionale del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

Art. 12.

Attività operativa in materia di profilassi obbligatorie e volontarie

Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

Art. 13.

Presidi e servizi multizonali

In attuazione della normativa prevista agli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più vasti, il piano sanitario regionale individua presidi e servizi multizonali e le relative attività.

Art. 14.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici

L'istituto zooprofilattico sperimentale di Portici è struttura pluriregionale al servizio anche della regione Campania e delle unità sanitarie locali.

Detto istituto conserva la propria natura giuridica in conformità di quanto disposto con legge regionale 23 gennaio 1979, n. 3.

L'istituto zooprofilattico sperimentale di Portici, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai servizi e presidi multizonali nonché ai servizi multizonali dei laboratori di igiene e profilassi per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive degli animali con particolare riferimento alle zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione del bestiame.

Tali compiti sono esperiti, se del caso, anche per i servizi relativi alla igiene pubblica delle unità sanitarie locali.

Le sezioni diagnostiche provinciali dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Portici fanno parte integrante dell'istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle unità sanitarie locali.

Art. 15.

Il personale di ruolo regionale già in servizio e quello comunque utilizzato presso i soppressi uffici dei veterinari provinciali ivi compresi i veterinari provinciali, che ha esercitato il diritto di opzione previsto dall'art. 8 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, ha facoltà di transitare nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, previa presentazione di apposita domanda al presidente della giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale predetto che ha optato per la permanenza nei ruoli della giunta regionale, ha diritto, altresì, ad essere confermato nei settori ove presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 agosto 1983

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. 26.

Contributo della regione Campania a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania concede all'Istituto italiano per gli studi filosofici, con sede in Napoli, un contributo annuo per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attività culturali rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline filosofiche.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente viene erogato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

L'ente beneficiario è tenuto a presentare alla giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta, e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

Art. 3.

Per l'anno 1983 il contributo di cui all'art. 1 viene erogato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ente beneficiario entro sessanta giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge è stabilito in lire 300 milioni per il triennio 1983-85.

Per gli anni successivi l'entità del contributo sarà definita con le leggi di approvazione del bilancio, sulla base di una verifica dell'attività svolta dall'istituto.

All'onere per il 1983, stabilito in lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1416 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, di nuova istituzione, con la denominazione: « Contributo della Regione a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli » mediante prelievo della occorrente somma dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 agosto 1983

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. 27.

Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1983 del termine di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, già prorogato al 30 giugno 1983 dall'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 agosto 1983

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. **28.**

Indennità di carica e di presenza ai componenti gli organi elettivi delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale può prevedere l'erogazione ai propri componenti di una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, nonché l'erogazione di indennità al presidente ed ai componenti del comitato di gestione.

Art. 2.

Le indennità di cui all'art. 1 non devono in alcun caso superare quelle spettanti rispettivamente ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori di comuni con popolazione pari a quella del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale della unità sanitaria locale.

Nel caso l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincida con una o più circoscrizioni comunali il numero degli abitanti da prendere a base per la determinazione delle indennità di cui al primo comma è quello delle circoscrizioni stesse.

Art. 3.

L'assemblea inoltre può prevedere che ai propri componenti nonché ai membri del comitato di gestione non residenti nel comune ove ha sede l'unità sanitaria locale, siano rimborsate le spese di viaggio se il trasporto è eseguito con mezzi pubblici o il compenso chilometrico al lordo delle ritenute di legge nella misura di 1/4 del prezzo fissato dal Ministero dell'industria e del commercio per un litro di benzina normale, per percorsi effettuati con mezzi propri computando le distanze dall'abitazione alla sede dell'ente responsabile di servizio; detto rimborso non può comunque essere corrisposto se non per i viaggi strettamente necessari per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione e dell'assemblea.

Art. 4.

Le norme stabilite dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentare, amministrative in materia, si applicano anche ai presidenti, ai componenti dei comitati di gestione ed ai componenti delle assemblee generali delle unità sanitarie locali, facendo a tal fine riferimento al comune o ai comuni con popolazione pari a quella dell'unità sanitaria locale.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 e l'art. 8 della legge regionale 11 febbraio 1980, n. 76, sono soppressi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 agosto 1983

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. **29.**

Modifica ed integrazione della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, concernente: « Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Articolo unico

L'art. 9 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, è sostituito dal seguente:

Il personale già comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, anziché essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali, può presentare richiesta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale. La iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Al personale già comandato alla Regione ai sensi delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, viene esteso il diritto di opzione, per l'inquadramento nel ruolo dei dipendenti regionali o l'iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale del Servizio sanitario nazionale, da esercitare nei termini e con le modalità previste dal primo comma del presente articolo.

L'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale è effettuato con le modalità e i criteri che verranno fissati con successiva legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 agosto 1983

FANTINI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1983, n. **30.**

Norme per la realizzazione di interventi in materia di bonifica montana e riforestazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando il rispetto dell'art. 31 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27, e il blocco numerico delle assunzioni al 31 dicembre 1980 degli operai forestali, previsto dalla deliberazione consiliare n. 40/5 del 26 marzo 1981, lo stanziamento annuale per la realizzazione degli interventi in materia di boni-

fica montana e riforestazione di cui alla predetta legge non può comunque superare quello effettivamente erogato nell'anno precedente.

Per effetto di quanto previsto nel precedente comma, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

cap. 733: diminuzione in termini di competenza e di cassa di L. 8.358.000.000;

cap. 320: aumento in termini di competenza e di cassa di L. 3.358.000.000;

cap. 322: aumento in termini di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000.

In deroga a quanto previsto dalle leggi regionali 14 gennaio 1974, n. 3 e 2 agosto 1977, n. 41, la giunta regionale con propria deliberazione ripartisce fra le comunità montane i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 in rapporto diretto alla superficie montana di ciascun ente.

Con la stessa deliberazione è disposto l'accreditamento dei fondi relativi alle comunità montane. Tali fondi sono utilizzati dalle comunità montane prioritariamente per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori di rimboschimento, ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nonché per le altre finalità espressamente previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1984 gli stanziamenti relativi agli interventi considerati dalla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27, saranno iscritti, in deroga a quanto disposto dall'art. 35 della predetta legge regionale, in distinti capitoli di spesa per lavori da eseguirsi in economia diretta e per lavori da eseguirsi in appalto.

Art. 3.

Con la data di entrata in vigore della presente legge, l'ambito territoriale di competenza dell'ispettorato distrettuale delle foreste di Sant'Angelo dei Lombardi di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 48, è esteso ai territori dei seguenti comuni cadenti in provincia di Avellino: Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Montella, Montemarano, Nusco, San Mango sul Calore e Volturara Irpina.

Il predetto ispettorato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di ispettorato ripartimentale delle foreste per l'Alta Valle del Calore e l'Alta Irpinia con sede in Sant'Angelo dei Lombardi e svolge tutte le funzioni di competenza regionale trasferite o delegate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, nonché le funzioni attualmente attribuite dalla legge regionale agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Nell'esercizio delle funzioni indicate nel precedente comma, l'ispettorato ripartimentale delle foreste di che trattasi si avvarrà del personale forestale del Corpo forestale dello Stato in servizio sia presso l'ispettorato stesso che presso le stazioni forestali esistenti sul territorio di competenza, messo a disposizione della Regione dallo Stato.

Al predetto ispettorato ripartimentale spetta altresì la gestione dei vivai e del demanio forestale ricadenti nel territorio di propria competenza.

Con la data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto agli ispettorati ripartimentali delle foreste di essere concessionari o affidatari di lavori con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno o di altre pubbliche amministrazioni.

La giunta regionale è autorizzata a promuovere una intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'impiego del Corpo forestale dello Stato, attraverso apposita convenzione da approvarsi dal consiglio regionale.

Agli ispettorati ripartimentali delle foreste è fatto divieto di richiedere compensi anche a titolo di rimborso spese, per sopralluoghi da effettuare per la formulazione di pareri richiesti nell'ambito dell'esercizio di funzioni trasferite o delegate dallo Stato alla Regione.

Art. 4.

A partire dall'esercizio finanziario 1984 gli enti delegati di cui alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 e gli ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste, prima di procedere all'assunzione di lavoratori per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori finanziati dalla legge regionale predetta, devono essere autorizzati preventivamente dalla giunta regionale.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario i fondi di cui alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27, per i lavori in amministrazione diretta possono essere utilizzati dagli enti e dagli ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste unicamente per il pagamento delle giornate lavorative dei lavoratori del settore la cui assunzione è avvenuta secondo le procedure indicate nel precedente comma.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 31 agosto 1983

FANTINI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1983, n. 31.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1983 (secondo **provvedimento).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *settembre* 1983)

(*Omissis*).

(5482)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.